Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 406.

Agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impianti radiofonici in quartieri, villaggi operai ed in edifici degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, degli enti e gestioni speciali per la costruzione e acquisto di case popolari, riconosciuti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli enti di diritto pubblico che esplicano attività industriale estrattiva di interesse nazionale, che comprendono nuclei di oltre dieci installazioni di altoparlanti derivati da un impianto centralizzato, sono soggetti al pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni ridotto a L. 25 per ciascun altoparlante.

I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in L. 2.

L'abbonamento ordinario annuo per l'apparecchio centrale ricevente resta fissato nella misura normale di L. 81, da ripartirsi in parti uguali fra i singoli utenti. La prima ripartizione va fatta in base al numero degli abbonati all'epoca dell'attivazione dell'impianto complessivo.

Qualora durante l'anno il numero degli utenti sia aumentato o diminuito, all'atto della rinnovazione dell'abbonamento dovrà essere fatta una nuova ripartizione, tenendo conto del numero complessivo degli abbonati che viene a verificarsi in seguito agli aumenti o alle diminuzioni.

Art. 2.

Le tariffe ridotte di cui all'articolo precedente sono applicabili unicamente agli impianti in uso presso case di abitazioni, officine, laboratori, cantieri, sale di convegno di operai e simili, esclusi i locali destinati a pubblico esercizio.

Art. 3.

Il titolare dell'impianto centrale dovrà munirsi della licenza dell'abbonamento ordinario menzionato all'articolo 1.

La richiesta di abbonamento di un impianto centrale deve essere accompagnata da una attestazione da rilasciarsi da una ditta industriale autorizzata dal Ministero delle comunicazioni, circa la regolarità e lo stato di buon funzionamento dell'impianto.

Il titolare dell'impianto stesso è responsabile non solo della manutenzione e del buon andamento di esso, curando, se del caso, mediante l'intervento di tecnici, la rimozione di qualsiasi causa di irregolare funzionamento, ma anche dell'osservanza delle disposizioni particolari che regolano l'ascolto delle radiodiffusioni.

Art. 4.

L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per la riscossione dei canoni di cui all'art. 1 della presente legge rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centrallizzato, una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone di L. 81 e di tante volte L. 25 quanti sono gli altoparlanti.

Esso eseguirà trimestralmente i versamenti delle quote relative agli abbonamenti a tariffa ridotta dovute alle varie Amministrazioni, in base all'art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706, e con le modalità indicate nell'articolo stesso, mentre per quanto concerne i versamenti da eseguirsi a cura dell'E.I.A.R. delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme sancite dall'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1935-XIII.

Art. 5.

Coloro che oltre all'altoparlante derivato usufruissero nel proprio appartamento di un normale apparecchio radioricevente, dovranno munirsi dell'ordinaria licenza di L. 81 senza diritto a riduzione per il fatto che nello stesso appartamento già esiste l'altoparlante derivato.

Art. 6.

L'art. 4 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 554, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalità, di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di due mesi dalla andata in vigore della presente legge, o dalla installazione dell'aereo una dichiarazione contenente:

a) il nome, cognome e domicilio del dichiarante;

b) località sulla quale l'aereo è impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile;

c) sviluppo dell'aereo nel tratto verticale e in quello orizzontale;

d) se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo. In quest'ultimo caso la denunzia e il pagamento della tassa di lire tre di cui al successivo art. 6 sono obbligatori per il solo proprietario, o nel caso che l'antenna sia di proprietà di un condominio, per l'amministratore del condominio stesso. Essi sono esonerati dal fornire indicazioni del numero di ruolo dell'abbonamento alle radioaudizioni menzionate al successivo comma *e)* ma sono tuttavia tenuti a comunicare ai funzionari e agenti indicati all'art. 10, a loro richiesta, i nomi di coloro che fruiscono dell'aereo multiplo;

c) numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato.

La dichiarazione dovrà essere firmata per esteso con nome e cognome e paternità. Essa dovrà essere fatta a tergo degli appositi moduli di conto corrente predisposti dall'Amministrazione postale telegrafica, a mezzo dei quali sarà contemporaneamente eseguito il versamento della tassa di cui all'art. 6. Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro che fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radioricezioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 407.

Stralcio dai contratti tra l'Ente nazionale industrie turistiche e la ditta Federici e Igliori del fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma e acquisto del fabbricato stesso da parte dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fabbricato n. 1 del gruppo Nomentano degli alberghi di massa in Roma, che prospetta sulla via Nomentana, viene scorporato perchè convenzionalmente considerato eccedente per la somma dei volumi complessivi riscontrati in più negli altri fabbricati costruiti nel lotto contrassegnato con la denominazione di via Imperiale *A* ad uso alberghi di massa sulla via Nomentana e sulla via Imperiale, in base alle convenzioni per notaio Sabelli addì 22 febbraio 1939-XVII e 2 febbraio 1940-XVIII tra l'Ente nazionale industrie turistiche e la ditta Federici-Igliori.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad acquistare, per conto del patrimonio dello Stato, il fabbricato di cui all'art. 1 della presente legge, compresa la relativa area, al prezzo di L. 14.500.000 e ad approvare il relativo contratto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del proprio Ministero per il corrente esercizio finanziario, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 408.

Inclusione della particella catastale n. 1398/3 di proprietà del comune di Pola, nel perimetro della zona industriale di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La particella catastale n. 1398/3, di proprietà del comune di Pola, è compresa, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, fra le aree e le zone di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 marzo 1929-VII, n. 646, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1464, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dal decreto stesso per i nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 aprile 1942-XX, n. 409.

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, concernente la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale, è sostituito dal seguente:

« In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato da parte dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, un contributo annuo consolidato nella somma di L. 44.000.000.

Tale somma, che verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sarà ripartita e versata alla Azienda autonoma statale della strada, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, con le modalità da stabilirsi con successivo provvedimento del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Il contributo dello Stato all'Azienda autonoma statale della strada in relazione al provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, è consolidato in L. 181.000.000.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione dell'attuale stato di guerra, si potrà procedere, ogni biennio, a variare con legge la misura del contributo consolidato di cui al primo comma del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 marzo 1942-XX, n. 410.

Autorizzazione al comune di Giarre Riposto (Catania) a modificare la denominazione della frazione di San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Giarre Riposto, in esecuzione della deliberazione 4 gennaio 1941-XIX, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione San Giovanni in « San Giovanni Montebello »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Catania in adunanza del 28 febbraio 1941-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Giarre Riposto, in provincia di Catania, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione San Giovanni in « San Giovanni Montebello ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 411.

Modificazioni alla tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2195, concernente la trasformazione del Regio istituto industriale nazionale « A. Rossi » di Vicenza in Regio istituto tecnico industriale;

Considerata la necessità di modificare la parte I della tabella annessa al citato decreto;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1941-XIX presso il Regio istituto tecnico industriale di Vicenza è istituito un posto di ruolo (ruolo *A*, gruppo *A*, gradi dal 10° al 7°) per l'insegnamento delle seguenti materie: costruzioni radioelettriche e tecnologie relative - telegrafia e telefonia - disegno in tutte le classi del corso di specializzazione per radiotecnici.

Dalla stessa data l'incarico per l'insegnamento della telegrafia e telefonia viene soppresso.

Conseguentemente la tabella organica annessa al citato R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2195, viene sostituita da quella allegata al presente decreto vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 6. — MANCINI

Tabella organica del R. Istituto tecnico industriale di Vicenza (a).

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Gruppo *A* grado 6°	—	—
2. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* Gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore. Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. Matematica	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. Fisica	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi
5. Meccanica - Disegno	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei corsi superiori Disegno nella 3ª classe di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
6. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio di macchine in tutte le classi dei corsi superiori - Disegno nella 4ª classe per meccanici.
7. Elettrotecnica (generale) Laboratorio di elettrotecnica	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
8. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
9. Radiotecnica generale - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per radiotecnici.
10. Costruzioni radioelettriche e tecnologie relative. Telegrafia e telefonia. Disegno	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per radiotecnici.
11. Lettere italiane - Italiano - Storia	—	—	3	—
12. Matematica	—	—	2	—
13. Geografia	—	—	1	—
14. Lingua straniera	—	—	2	—
15. Scienze naturali	—	—	1	—
16. Elementi di diritto	—	—	1	—
17. Chimica	—	—	1	—
18. Disegno	—	—	3	—
19. Elettrotecnica (nel corso di specializzazione per radiotecnici) - Elettrotecnica (impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche, e tecnologie relative) nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti.	—	—	1	—
20. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	—	—	1	—
21. Legislazione e norme per la radiotecnica.	—	—	1	—
22. Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse	—	—	1	—
23. Religione	—	—	1	—

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. - PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°	2	—
2. Capo officina per i laboratori di fisica e chimica	1	Id.	—	—
3. Capo officina per l aggiustaggio	2	Id.	1	—

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
4. Capo officina per le macchine utensili	1	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°	—	—
5. Capo officina falegname modellista	1	Id.	—	—
6. Capo fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	—
7. Capo officina elettricista	1	Id.	—	—
8. Capo officina fonditore	1	Id.	—	—
9. Capi officina	—	—	2	—
10. Sottocapi officina per l'aggiu-taggio	2	Gruppo *C* grado 12°	—	—
11. Sottocapi officina per le macchine utensili	2	Id.	—	—
12. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Id.	—	—
13. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	—
14. Sottocap officina	—	—	4	—
15. Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	—
16. Vice segretario	1	Gruppo *B* grado 12°	—	—
17. Applicati	2	Gruppo *C* gradi dal 13° al 12°	—	—

III. - PERSONALE DI SERVIZIO

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	10	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausilio dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Argentario* alle parole: « di stazza lorda tonn. 85,24 », sono sostituite le altre: « di stazza lorda tonn. 85,56 », e dopo le parole: « dell'armatore Palombo Pietro, con sede a Porto Santo Stefano », sono aggiunte le altre: « degli armatori Palombo Pietro e Galatolo Adorno, con sede a Porto Santo Stefano ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 317.

(1753)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato,

categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa alla motobarca *Marechiaro* alle parole: « dell'armatore Giuffrè Natale, con sede a S. Agnello di Sorrento », sono sostituite le altre: « degli armatori Giuffrè Natale fu Felice e Lauro Antonino di Giuseppe, con sede a Sorrento ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 316.

(1752)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Luigi Scarfiotti a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Spinelli è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta, in rappresentanza dei proprietari di fabbricati;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX, con il quale il fascista Luigi Scarfiotti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Luigi Scarfiotti a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei proprietari di fabbricati, in sostituzione del fascista Francesco Spinelli proposto per la nomina a consigliere effettivo della stessa Corporazione in rappresentanza degli ingegneri, degli architetti, dei medici, dei geometri e dei periti industriali edili;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Scarfiotti è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei proprietari di fabbricati, in sostituzione del fascista Francesco Spinelli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1764)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Giorgio Suppiej a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Umberto Cattania è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Giorgio Suppiej a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Umberto Cattania;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giorgio Suppiej è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Umberto Cattania che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1767)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Natale Schiassi a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Romolo Vaselli è stato nominato consi-

gliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Natale Schiassi a consigliere effettivo della suddetta corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Romolo Vaselli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Natale Schiassi è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Romolo Vaselli che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1942-XX.

Istituzione di un'oasi di protezione della fauna in Greggio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 23 e 85 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia intesa ad ottenere la costituzione in Greggio (Vercelli) di un'oasi di protezione della fauna allo scopo di assicurare la conservazione, oggi seriamente minacciata, all'airone bianco maggiore (*egretta alba alba L.*) e della garzetta (*egretta garzetta garzetta L.*);

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla costituzione dell'oasi di cui sopra;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura (Sezione 3ª) emessa nell'adunanza del 2 marzo 1942-XX;

Decreta:

Nella zona di Greggio (Vercelli), dell'estensione di ettari 104, delimitata: a nord, dal comune di Arborio; ad est, dal fiume Sesia; a sud, dal canale Cavour e ad ovest, dalla strada provinciale Vercelli-Val Sesia, la caccia e la uccellagione sono in ogni tempo vietati.

Il personale addetto alla vigilanza, purchè munito di licenza di caccia, è autorizzato, tuttavia, ad uccidere l'airone rosso, l'airone grigio, la nitticora e il marangone, oltre agli altri animali nocivi di cui all'art. 4 del surriferito testo unico, eccettuati l'airone bianco maggiore (*egretta alba alba L.*) e la garzetta (*egretta garzetta garzetta L.*) che la nuova oasi di protezione si propone di tutelare.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia — al quale rimane affidato il compito di vigilare per il buon funzionamento della predetta oasi — provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a rendere di pubblica ragione la costituzione dell'oasi medesima.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1942-XX

(1784) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1942-XX.

Autorizzazione alla cattura del cinghiale nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cagliari diretta ad ottenere che, nella Provincia medesima, e nel periodo intercorrente tra il 15 maggio e il 15 giugno, il cinghiale venga considerato animale nocivo, stante i danni ch'esso arreca alle coltivazioni cerealicole;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura il quale, nel pronunziarsi in senso favorevole all'adozione dell'accennato provvedimento, ha espresso il voto che questo venga esteso alle provincie di Sassari e Nuoro;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari e limitatamente al periodo intercorrente tra il 15 maggio e il 15 giugno, il cinghiale viene annoverato tra gli animali nocivi di cui all'art. 4 del surriferito testo unico. Nel periodo medesimo, perciò, la caccia e la cattura del detto animale sono regolate dall'art. 25 del testo unico stesso, con divieto, tuttavia, di cacciare o catturare le scrofe accompagnate dalla prole.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

(1786) p. *Il Ministro*: NANNINI

ORDINANZA MINISTERIALE 1° maggio 1942-XX.

Sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'ordine universitario per l'anno accademico 1941-42-XX.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga delle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle Scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'ordine universitario per l'anno accademico 1941-42-XX avrà luogo nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

Qualora le autorità accademiche ne riconoscano l'opportunità la sessione potrà essere anticipata di alcuni giorni.

Art. 2.

Gli studenti che siano stati in servizio militare dal 13 agosto 1941 in poi e siano in servizio militare, quali richiamati o trattenuti o in servizio di leva, nel momento in cui si presenteranno a sostenere l'esame di laurea

o diploma, hanno facoltà di sostituire la relativa dissertazione scritta con la dissertazione orale sopra un tema assegnato dieci giorni prima dalla Commissione esaminatrice. Tale facoltà spetta anche ai laureandi in ingegneria e in architettura, che si trovino nelle predette condizioni di servizio militare, purchè essi presentino gli elementi preparatori di un progetto su cui verterà la discussione orale; non spetta invece agli ufficiali in servizio permanente effettivo e a coloro che sono iscritti a scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Ministro: Bottai

(1865

ORDINANZA MINISTERIALE 4 maggio 1942-XX.
Scrutini ed esami nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

1. Per gli alunni interni delle Regie scuole e dei Regi istituti degli ordini medio e superiore, escluse le classi di scuola media di cui al 2° paragrafo della presente ordinanza, gli scrutini finali sostituiscono la prima sessione di esami, oltre che per la promozione da classe a classe, anche per la licenza, per l'ammissione alla IV ginnasiale e per l'ammissione ai corsi superiori. Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore a sei decimi. Allo stesso modo lo scrutinio finale sostituisce la prima sessione di esami per il conseguimento dei diplomi di maturità e di abilitazione. A tal fine il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non ottengono l'approvazione di tutte le materie sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nella sessione autunnale, qualunque sia il numero delle materie non superate in sede di scrutinio.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti. Possono ottenere il diploma di maturità o di abilitazione, in sede di scrutinio, gli alunni dell'ultima classe dei predetti istituti, che siano in possesso di regolare titolo d'iscrizione alla classe stessa. Coloro che siano privi di tale titolo devono sostenere gli esami negl'istituti governativi.

Gli alunni iscritti all'ultima classe degli istituti legalmente riconosciuti, che non possiedano titolo valido di ammissione al corso superiore e non si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per essere ugualmente ammessi agli esami di maturità e di abilitazione, possono, in via eccezionale, per il corrente anno scolastico, essere ammessi agli anzidetti esami negl'istituti governativi del corrispondente tipo, purchè siano iscritti e frequentino ininterrottamente il corso superiore dell'istituto da un numero di anni non inferiore alla durata normale del corso stesso. L'ammissione è accordata anche a coloro che non abbiano potuto completare il corso per soppressione dell'istituto.

Sono sostituiti gli scrutini alla prima sessione di esami anche per le alunne delle scuole magistrali Regie e riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna, e per gli alunni delle scuole elementari governative (di categoria o rurali) e parificate.

2. L'esame di ammissione alla prima classe della scuola media si svolgerà sui programmi ancora vigenti per gli esami di ammissione alle prime classi degl'istituti medi inferiori di vecchio tipo e secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, istitutiva della scuola media. La Commissione giudicatrice sarà formata da professori di lettere, di matematica e di disegno della scuola media, nonchè da un insegnante elementare. Le promozioni e gli esami nella scuola media saranno regolati da disposizioni che vengono emanate a parte.

3. Per i candidati esterni, gli esami d'idoneità, di licenza, di ammissione alla IV ginnasiale, ai corsi superiori, di maturità e di abilitazione, hanno luogo con le prove previste dalle norme vigenti, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente ordinanza.

Il rinvio alla seconda sessione può essere disposto per qualsiasi numero di materie.

4. Gli alunni interni degl'istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che, trovandosi nelle condizioni prescritte, intendono avvalersi delle disposizioni in vigore per sostenere con anticipazione di un anno gli esami di maturità o di abilitazione devono iscriversi, per gli esami stessi, negli istituti governativi.

Ferma restando ogni altra norma in materia, l'abbreviazione è concessa agli alunni della penultima classe d'istituti Regi, pareggiati o legalmente riconosciuti che, avendo compiuto o compiendo i 18 anni di età entro il 31 dicembre 1942-XXI, conseguano per scrutinio la promozione all'ultima classe del corso.

Gli alunni interni di qualsiasi istituto Regio, pareggiato o riconosciuto legalmente, che hanno titolo per abbreviare il corso degli studi e intendono avvalersene possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esami non appena pubblicati gli scrutini e possono integrare la domanda, con i necessari documenti, entro i dieci giorni successivi.

5. Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi particolari previsti dal precedente paragrafo, devono presentare domanda regolarmente documentata ai capi d'istituto entro il 31 maggio. Si dispensa dall'obbligo di presentare con la domanda l'attestato d'identità personale. Ogni candidato, durante gli esami, dovrà avere con sè, a disposizione dei membri della Commissione o del personale di vigilanza, la carta d'identità o la tessera postale o altro documento equivalente.

La domanda può essere presentata anche ad istituto di sede diversa da quella di residenza del candidato.

6. Gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza hanno luogo tanto negli istituti governativi quanto in quelli pareggiati o riconosciuti legalmente.

I candidati esterni ad esami di licenza dalle scuole secondarie di avviamento professionale, dalle scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili possono presentarsi esclusivamente presso scuole governative. Sono, però, ammessi candidati esterni nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi e degli esami, in sedi nelle quali non esista una corrispondente scuola governativa.

I candidati esterni ad esami di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario o industriale non sono tenuti a sostenere le prove di lingua straniera.

7. È fatto divieto agli alunni di scuole o di corsi autorizzati di sostenere esami nelle scuole o negl'istituti legalmente riconosciuti che dipendano o abbiano dipeso dal 1938-1939 in poi dallo stesso gestore delle scuole o dei corsi autorizzati predetti.

8. Gli esami di maturità e di abilitazione, per i candidati esterni, hanno luogo soltanto negli istituti governativi.

Sono ammesse alunne esterne a sostenere gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna.

Con autorizzazione ministeriale può essere consentito agli alunni interni degl'istituti tecnici agrari e industriali non governativi, i quali non siano legalmente riconosciuti, di sostenere gli esami di abilitazione nel proprio istituto dinanzi a una commissione aggiunta a quella dell'istituto Regio dello stesso tipo di sede vicina che sarà indicato dal Ministero.

Analogamente può essere disposto per le alunne interne di scuole di magistero professionale per la donna che non siano legalmente riconosciute.

Sono confermate, limitatamente al corrente anno scolastico, le norme concernenti l'ammissione di candidati esterni agli esami di abilitazione tecnica industriale, emanate con ordinanza 22 marzo 1938-XVI.

9. È consentito di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, esami di tipo diverso, a norma dell'art. 44, primo comma, del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653. Non sono però da considerarsi diversi, a tali effetti, gli esami di ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico e al corso superiore dell'istituto magistrale; di conseguenza, non può consentirsi ai candidati respinti nella sessione estiva in uno dei predetti esami, di sostenere nella sessione autunnale l'esame di ammissione a un altro tipo d'istituto compreso fra quelli dianzi indicati. Non sono, inoltre, da considerarsi diversi, agli stessi fini, gli esami che si sostengono negl'istituti tecnici commerciali dei due indirizzi amministrativo e mercantile.

10. In deroga al 4° comma dell'art. 60 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, anche per quest'anno è concesso ai candidati esterni in possesso del diploma di ammissione al corso superiore di istituto tecnico di presentarsi all'esame di abilitazione tecnica commerciale, per geometri e nautica, pur non avendo superato in precedenza l'esame di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta del corso superiore.

Anche se sprovvisti del titolo di ammissione al corso superiore di istituto tecnico, possono presentarsi ai suddetti esami di abilitazione i candidati che compiano nell'anno in corso o abbiano precedentemente compiuto i 23 anni di età, oppure che, pur non avendo il requisito dell'età, siano in possesso di un diploma di abilitazione tecnica di altro tipo o del diploma di abilitazione magistrale o di un diploma di maturità.

I candidati di cui al comma precedente sono dispensati dalle prove integrative previste dal secondo comma dell'art. 61 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e stabilite dai programmi vigenti per i candidati sprovvisti del titolo di ammissione al corso superiore.

Gli esami aventi valore eliminatorio, che, a norma del paragrafo 59 dell'ordinanza 1° maggio 1935-XIII e ordinanze successive, venivano sostenuti, negli anni precedenti, mediante prove preliminari dai candidati sprovvisti dell'idoneità alla terza classe superiore, saranno sostenuti, nel corrente anno scolastico, in sede di abilitazione ed il Ministero invierà anche per tali esami i temi per le prove scritte, mentre ai temi per le prove grafiche e pratiche provvederà la Commissione.

Da tutte le prove riguardanti materie il cui insegnamento cessa prima dell'ultimo anno di corso, saranno dispensati i candidati che siano in possesso della promozione o della idoneità alla seconda, alla terza o alla quarta classe superiore, a seconda che si tratti di materie il cui insegnamento non vada oltre, rispettivamente, la prima, la seconda o la terza classe superiore. Nessun'altra dispensa può essere accordata dalle prove previste dal comma 4° del presente paragrafo.

11. I licenziati da scuola tecnica commerciale possono presentarsi all'esame di abilitazione tecnica commerciale, trascorsi tre anni dal conseguimento della licenza, riducibili a due per coloro che compiano od abbiano compiuto nell'anno in corso i 18 anni di età, a condizione che abbiano superato in precedenza l'esame di idoneità alla classe terza o quarta superiore, comprese in esso le prove di latino scritto e orale e di scienze naturali previste dai programmi d'esame, in relazione alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, ed esclusa la prova di calligrafia.

L'esame di idoneità e quello di abilitazione possono essere sostenuti da detti candidati nella medesima sessione.

12. I licenziati da scuola tecnica commerciale possono presentarsi all'esame di idoneità alla seconda classe dell'istituto tecnico commerciale sostenendo le prove fissate dai programmi; inoltre, in deroga alle disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, detti licenziati possono, ancora per quest'anno, conseguire l'inscrizione alla prima classe, non solo del corso superiore di istituto tecnico commerciale, ma anche del corso superiore degli istituti nautici e di quelli per geometri, a condizione che superino un esame di latino scritto ed orale e di scienze naturali sul programma del corso inferiore di istituto tecnico.

Tale esame sarà sostenuto assieme ai candidati che si presentano al normale esame di ammissione.

13. Gli alunni che, avendo conseguita la promozione o la idoneità alla quinta classe ginnasiale, intendono chiedere la iscrizione alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico ai sensi dell'art. 52, n. 4, lettera *c*) della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, dovranno superare, nello speciale esame di ammissione prescritto dalla predetta norma, anche la prova di cultura militare sul programma per l'insegnamento di 1° grado. Le alunne dovranno superare la prova di puericultura.

14. Per gli esami di abilitazione all'insegnamento professionale per la donna valgono le norme date con l'ordinanza 19 giugno 1939-XVII, ad eccezione di quelle previste ai paragrafi 5 e 6 che vengono così modificati:

La prova di « esercitazioni di laboratorio » per la specializzazione « lavori femminili » sarà costituita da due esperimenti: il primo per la biancheria o la sartoria, il secondo per le altre esercitazioni previste dai programmi.

Per il primo esperimento la Commissione stabilirà due temi, uno per la biancheria e uno per la sartoria. Fatta l'estrazione a sorte, il tema estratto sarà svolto da tutte le candidate.

Per il secondo esperimento la Commissione stabilirà cinque temi riflettenti ciascuno una delle altre esercitazioni (dal n. 3 al n. 7 dei programmi di esame). Fatta l'estrazione a sorte, il tema estratto sarà ugualmente svolto da tutte le candidate.

La prova pratica di economia domestica consisterà in due esperimenti:

a) nella preparazione di una sola vivanda (e non di pasto completo) da parte di ciascuna alunna;

b) nella esecuzione di una operazione (e non di una serie di operazioni) inerente al buon governo della casa, da parte di ciascuna alunna.

La Commissione preparerà per ciascuno dei due esperimenti un conveniente numero di temi che saranno assegnati per sorteggio operato da ciascuna alunna su tutto il complesso dei temi stessi.

In relazione ai mezzi tecnici disponibili si renderà possibile che più candidate eseguiscano i detti esperimenti contemporaneamente. Lo svolgimento delle prove pratiche di economia domestica dovrà essere possibilmente contenuto in tre giorni e potrà aver luogo anche durante le prove orali, da parte delle candidate che le abbiano già sostenute.

15. Per il corrente anno scolastico le candidate agli esami di idoneità alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, di cui all'art. 53, lett. c) della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sono ammesse a sostenere le prove nella sessione estiva e, qualora le superino interamente, possono nella stessa sessione presentarsi a sostenere gli esami di abilitazione nella medesima scuola.

Qualora esse, in qualche materia dei predetti esami di idoneità siano rimandate alla sessione autunnale, saranno ammesse a sostenere gli esami di abilitazione nella stessa sessione autunnale, che sarà quindi unica, semprechè abbiano superato tutte le prove dell'esame di idoneità.

16. Il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica, rilasciato a partire dall'anno scolastico 1940-41 alle alunne interne che abbiano sostenuto gli esami relativi presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma, ha pieno valore di abilitazione, anche agli effetti della iscrizione nell'albo per l'esercizio professionale, per i seguenti insegnamenti:

a) contabilità - economia domestica ed elementi di merceologia - disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

b) materie tecniche del tipo industriale femminile - disegno - elementi di scienze - lavori donneschi nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

17. Il diploma rilasciato a partire dall'anno scolastico 1940-41 alle alunne interne della sezione materna della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma, ha pieno valore di abilitazione, anche agli effetti dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio professionale nei giardini d'infanzia annessi ai Regi istituti magistrali.

18. Le tasse di esame sono dovute nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, tanto dagli alunni interni, per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, quanto dagli alunni esterni. Gli alunni interni degl'istituti pareggiati o riconosciuti legalmente corrispondono le tasse all'istituto nel quale sono iscritti, ad eccezione di quelle per gli esami di maturità e di abilitazione e di quelle di diploma, che devono essere, invece, versate all'Erario.

19. Le Commissioni di esame, tranne che per gli esami di maturità e di abilitazione, sono costituite dai capi di istituto, in conformità delle norme in vigore.

20. Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione sono costituite dai Regi provveditori agli studi.

Tali Commissioni, delle quali assume la presidenza il capo dell'istituto nel quale hanno luogo gli esami, sono composte, di regola, di professori ordinari dell'istituto stesso, secondo le norme del paragrafo 8 dell'ordinanza 11 aprile 1941-XIX sugli esami per l'anno scolastico 1940-41. Il loro funzionamento è altresì regolato dalle norme in vigore per le sessioni dell'anno scolastico anzidetto, in quanto non sia modificato dalla presente ordinanza.

21. Gli esami di riparazione, sia per gli alunni esterni che per gli interni, si svolgono esclusivamente dinanzi alle Commissioni formate ai sensi dei paragrafi 19 e 20 della presente ordinanza.

Gli alunni interni che, in sede di scrutinio, siano rimandati alla sessione autunnale di riparazione per gli esami di ammissione a corso superiore, sono assegnati, dai Regi provveditori agli studi, ad altro istituto, anche di sede diversa, se l'istituto nel quale sono iscritti non ha il corso superiore corrispondente.

22. La misura delle indennità per i commissari agli esami di maturità e di abilitazione resta uguale a quella che fu corrisposta per le sessioni d'esame dell'anno scolastico 1940-41.

23. Gli scrutini devono essere pubblicati il 15 giugno nelle scuole governative e il 20 nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute.

Gli esami di maturità e di abilitazione avranno inizio il 1° luglio. Il diario delle prove sarà fissato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Nel periodo intermedio fra la pubblicazione degli scrutini e l'inizio degli esami di maturità e di abilitazione si svolgeranno gli altri esami, secondo il diario che sarà stabilito dalle competenti autorità scolastiche locali.

24. I Regi provveditori agli studi devono far giungere non oltre il 10 giugno alle competenti Direzioni generali del Ministero, perchè possa esser provveduto tempestivamente all'invio dei temi, l'elenco completo degl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione.

Entro il 31 agosto i Regi provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, per la sessione autunnale, comprendendovi anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti nei quali debbano svolgersi esami di riparazione degli anzidetti tipi.

25. Ad ogni Commissione di maturità e di abilitazione è assegnato, possibilmente, un massimo di ottanta candidati. Per conseguire l'equilibrio numerico dei candidati fra le varie Commissioni o per qualsiasi altra opportuna ragione, i Regi provveditori agli studi possono assegnare candidati a istituti diversi da quelli dove è stata presentata la domanda, anche se di altra sede.

26. Alle operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole e negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sovraintende un commissario governativo nominato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Salvo quanto è disposto dal 5° comma del presente paragrafo, le indennità dovute al commissario sono corrisposte dall'ENIMS se si tratta d'istituti gestiti o associati, dal gestore negli altri casi.

I commissari governativi sono scelti tra gli insegnanti di ruolo delle università e degli istituti universitari; fra i liberi docenti; fra i presidi e gli insegnanti a riposo, già appartenenti ai ruoli governativi delle scuole degli ordini medio e superiore e fra gli insegnanti di ruolo governativi in attività di servizio, liberi da impegni nel proprio istituto.

Per la sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione riservata agli alunni interni degli anzidetti istituti, rimandati in sede di scrutinio, i Regi provveditori agli studi nominano una Commissione in conformità delle norme stabilite dal paragrafo 20. La Commissione è costituita anche nella prima sessione di esami se nell'istituto si presentino candidati che si trovino nelle condizioni di cui ai paragrafi 28 e 29.

Le indennità spettanti al commissario governativo e ai membri delle Commissioni per gli esami di cui al precedente comma sono corrisposte dal Ministero dell'educazione nazionale.

27. I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal preside, per gl'istituti governativi, e dal commissario, per gli altri istituti.

Alla fine della seconda sessione i presidi sono tenuti a inviare al Ministero la propria relazione sull'andamento degli esami di maturità o di abilitazione svoltesi nei rispettivi istituti.

Nello stesso periodo i commissari per gl'istituti non governativi provvedono all'invio al Ministero e all'ENIMS della propria relazione sull'andamento degli scrutini e degli esami, fornendo dati statistici per ogni tipo di scrutinio e d'esame.

Alla fine delle operazioni di scrutinio e della sessione autunnale di esami, i commissari trasmettono al Ministero copia dei registri riguardanti la maturità o l'abilitazione.

Disposizioni speciali per i militari.

28. Sono ammessi agli esami della prima sessione, indipendentemente dal numero delle assenze fatte e dalla mancanza di qualche scrutinio trimestrale, gli alunni interni chiamati alle armi o arruolatisi volontariamente. Qualora detti alunni fossero stati iscritti in classi dalle quali si ottiene la promozione per scrutinio finale, le prove prescritte per la promozione saranno da essi sostenute in sede di esami di idoneità oppure, se trattisi di istituti a indirizzo industriale o agrario, in una speciale sessione che si svolgerà nello stesso periodo di tempo.

Gli alunni che si trovano nell'anzidetta condizione, regolarmente iscritti all'ultima classe di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, fin dalla prima sessione, negli stessi istituti nei quali sono iscritti o in corrispondenti istituti Regi delle sedi dove prestano servizio militare ovvero, in mancanza, di sedi vicine.

29. Possono partecipare agli esami delle sessioni ordinarie del corrente anno, senza pagamento di nuova tassa, i candidati regolarmente iscritti alle sessioni ordinarie del 1940 o alle sessioni ordinarie del 1941 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, a nessuna delle sessioni ordinarie predette e neppure alla sessione straordinaria del marzo 1942-XX;

b) non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, tenuto conto anche della predetta sessione straordinaria, che ad una sola sessione senza conseguirvi l'approvazione;

c) non abbiano potuto, sempre perchè in servizio militare, completare gli esami, avendo sostenuto, in più d'una delle anzidette sessioni, soltanto alcune prove.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) sono ammessi a ripetere le prove nelle quali non ottennero la promozione ed eventualmente a sostenere quelle nelle quali furono assenti per giustificato motivo.

Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) gli esami verteranno sulle prove non sostenute e su quelle sostenute una sola volta e nelle quali non abbiano conseguito l'approvazione.

I militari che non sono stati ammessi alla sessione straordinaria del marzo 1942-XX perchè pur essendo iscritti alle sessioni dell'anno scolastico 1939-40 non rinnovarono l'iscrizione alle sessioni dell'anno scolastico successivo, possono partecipare alla prima sessione del corrente anno alle condizioni stesse alle quali avrebbero potuto prender parte all'anzidetta sessione straordinaria se fossero stati in possesso del requisito richiesto.

I candidati di cui al presente paragrafo devono presentare, entro il 31 maggio domanda in carta da bollo da L. 4 all'istituto dove erano iscritti per gli esami delle precedenti sessioni. Alla domanda essi dovranno unire un certificato in carta semplice dell'autorità militare dal quale risulti che essi, perchè in servizio militare, non poterono prendere parte agli esami o dovettero sospenderli. All'atto della presentazione della domanda il capo d'istituto comunicherà a coloro che ne facciano richiesta l'elenco degli esami da sostenere.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi di vendita del latte alimentare in polvere

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in attesa di dare totalitaria disciplina al mercato del latte alimentare in polvere, in relazione ai vari tipi, caratteristiche e confezioni, ha provvisoriamente determinato i seguenti prezzi di vendita per il prodotto sfuso e in sacchetti da 130 grammi:

a) polvere di latte grassa, con contenuto in grasso non inferiore al 24 % sul residuo secco:

1) *prodotto sfuso*:
da stabilimento di produzione a grossista, lire 15,20 al chilogrammo;
da grossista a dettagliante, lire 17,20 al chilogrammo;
al consumo, lire 21,50 al chilogrammo;

2) *prodotto in sacchetti da 130 grammi*:
da stabilimento di produzione a grossista, lire 2,35 al sacchetto;
da grossista a dettagliante, lire 2,55 al sacchetto;
al consumo, lire 3,20 al sacchetto;

b) polvere di latte semigrassa, con contenuto in grasso non inferiore all'11 % sul residuo secco:

1) *prodotto sfuso*:
da stabilimento di produzione a grossista, lire 12,60 al chilogrammo;
da grossista a dettagliante, lire 14,25 al chilogrammo;
al consumo, lire 18 al chilogrammo;

2) *prodotto in sacchetti da 130 grammi*:
da stabilimento di produzione al grossista, lire 1,90 al sacchetto;
da grossista a dettagliante, lire 2,15 al sacchetto;
al consumo, lire 2,70 al sacchetto.

I prezzi da stabilimento di produzione a grossista si intendono per merce resa franco vagone partenza, compresi il carico su vagone e l'imballaggio; i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante.

I prezzi sopra indicati entrano in vigore immediatamente.

(1827)

Prezzo del lardo

Il prezzo del lardo che nell'art. 5 lettera *a*) del decreto Ministeriale in data 23 marzo 1942-XX, contenente disposizioni relative alla riduzione dei prezzi dei generi alimentari, è indicato in L. 1453 a quintale, deve essere rettificato in L. 1435.

(1819)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita del cuoio nero per sellerie e bardature

Il Ministero delle corporazioni con circolare n. 311 in data 28 aprile 1942-XX, indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, in relazione ai prezzi in vigore delle pelli conciate, ha determinato come appresso i prezzi massimi di vendita del cuoio nero di macello per selleria e bardature:

spessore mm. 2 a 3, L. 38 al kg. (cuoio spaccato);
spessore mm. 3 a 4, L. 32 al kg. (cuoio spaccato);
spessore mm. 4 a 5, L. 27 al kg. (cuoio a pieno spessore non spaccato).

(1821)

146° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 26 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 68, con il quale alla Società Sicula per l'esplotazione dell'asfalto naturale siciliano con sede in Palermo, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di roccia asfaltica «Tabuna Spirdi» sita in territorio di Ragusa.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 153, con il quale il Consorzio montanistico «Miniera di piombo e zinco Val d'Ega», con sede in Bolzano, è dichiarato decaduto dalla concessione perpetua della miniera di piombo e zinco, denominata «Val D'Ega» sita nel territorio del comune di Campo di Trens, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 154, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina (S.A.M.T.), domiciliata elettivamente in Albona, provincia di Pola, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata «Goglia», in territorio del comune di Arsia, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 129, con il quale alla Soc. an. naz. Cogne, con sede elettiva in Aosta, è concessa per la durata di anni sessanta, la facoltà di coltivare il giacimento di antracite sito in località denominata «Colle Croce» in territorio dei comuni di Porta Littoria e Valdigna, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 128, con il quale alla Soc. an. naz. Cogne con domicilio eletto in Aosta, è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di coltivare il giacimento di antracite sito in località denominata «Terre Nere» in territorio del comune di Porta Littoria, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 130, con il quale ai condomini signori Francesca Aliotta maritata Di Lentini ed eredi di Gioacchino Aliotta; signori Cristoforo e Giovannina Aliotta rappresentati dalla signora Rosina Maria Toscano vedova Aliotta, domiciliata nel comune di Nicosia, presso il cavaliere Giovanni Speciale di La Nova, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di zolfo, siti in località denominata «Fargione Aliotta» in territorio del comune di Aidone, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 176, con il quale al comune di Sarno è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo minerale della sorgente, sita in località denominata «Cerola», in territorio del comune di Sarno, provincia di Salerno.

(1822)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 146

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7322 — Data: 1° aprile 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Salerno. — Intestazione: D'Andrea Giuseppe fu Rocco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 5958 — Data: 19 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: Pertignano Alessandro-Achille fu Leonardo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5935 — Data: 5 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: De Leonardis Vito fu Leonardo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 mod A. — Data: 20 marzo 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Messina. — Intestazione: Rangozzi Giovanni fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: P R 3,50%: capitale L. 32.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3260 — Data: 6 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Firenze. — Intestazione: Borra Iolanda fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5371 — Data: 14 novembre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Scorcia Vito fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5299. — Data: 20 ottobre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Battista Pasquale - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 5424 — Data: 7 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi. — Intestazione: Chiecchi Raffaele fu Trifone. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 15617 — Data: 10 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Torino. — Intestazione: Garola Fausto fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali - Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77. — Data: 12 settembre 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino. — Intestazione: Vistocco Antonio fu Alfonso. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5601. — Data: 25 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Ventre Giovanni di Guglielmo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

(1466) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

44ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno di giovedì 21 maggio 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al pianoterreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 44ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1942-XX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

(1823) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 150.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37220 — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Cognoli Carolina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4060 — Data: 8 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Digilio Biagio di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289-9314 — Data: 19 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Livorno — Intestazione: Bencini Giacomo fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 25 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Novara — Intestazione: Raimondi Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5653 — Data: 20 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Bolognini Angelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. II — Data: 29 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Rasi Attilio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 % 1, rendita: L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: De Novellis Vito Domenico fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 703 — Data: 7 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania — Intestazione: Mosti Norma di Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4822 — Data: 25 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Sardone Addolorata fu Erasmo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258, 259 — Data: 10 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Messina — Intestazione: Pirrone Antonino di Domenico — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % 8, rendita: L. 4819,50, P. R. 3,50 % 3, rendita L. 1506,75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 17 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Folli Ernesto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50 % 1, rendita: L. 18.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1942-XX - N. 83

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	10 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,05
Id. 3,50 % (1902)	77,75
Id. 3 % lordo	57,45
Id. 5 % (1935)	94,25
Redimib. 3,50 % (1934)	76,225
Id. 5 % (1936)	96,25
Id. 4,75 % (1924)	493,275
Obblig. Venezie 3,50 %	95,60
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97,55
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 400 posti di allievi militi forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997;

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 314, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Vista la lettera n. 39658/19520-16/1.3.1 in data 8 marzo 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene autorizzato il concorso per n. 400 posti di allievo milite forestale;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla scuola di 400 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali, entro il 30 giugno 1942-XX debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia nazionale forestale - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicato in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente bando di concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°; questo limite è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto. Per gli iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni. Gli aspiranti beneficieranno delle facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato dall'Ecc. il Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari del Partito.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

L'eventuale arruolamento dei giovani iscritti nelle liste di leva di mare, dei militari in congedo della Regia marina sarà subordinato al prescritto nulla osta del competente Ministero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare superiore (5ª elementare) od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della M.V.S.N., vistato dalle superiori autorità, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,70 ed il torace non meno della metà dell'altezza. L'acutezza visiva deve essere normale in ciascuno degli occhi, senza uso delle lenti. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,68;

l) certificato di identità personale con fotografia di data recente con la firma del candidato debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (modelli 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle colonie del Regno od all'estero o che dimostrino di essere in servizio militare, è consentito di presentare la sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 31 luglio 1942-XX.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2 (30 giugno 1942-XX) anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una

graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

A parità di punti sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valor militare;

2) gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3) i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di « squadrista », e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

6) gli ex combattenti, gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7) i provenienti dalla M.V.S.N.;

8) i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9) i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Comando della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

I primi classificati nella graduatoria saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame saranno dichiarati vincitori del concorso e dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3a classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,50 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 8,80 pei giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3a classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,50, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che avranno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 12,78 oltre l'assegno temporaneo di guerra.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M.N.F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 15 settembre 1942-XX. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 17.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M.N.F.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1800)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.